

STATUTO APS

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

Denominazione

È costituito un ENTE DI TERZO SETTORE, ETS, in forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato "CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS"

L'associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata

Art. 2

Sede Legale

L'associazione ha sede in legale in Lucca e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città di Italia o all'estero, mediante delibera del Organo di Amministrazione.

L'assemblea è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare i rapporti associativi o le attività, dal Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO II PRINCIPI , FINALITÀ E SCOPI , AZIONI

Art. 3

Principi

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e o delle persone aderenti agli enti associati:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni,

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della **legge 28 marzo 2003, n. 53**, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del la-

voro dei lavorator/trici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si occuperà:

1. Di perseguire l'eliminazione **di ogni tipo di violenza contro le donne (psicologica, fisica, sessuale ed economica) e sui minori e di mettere in atto ogni altra azione volta a contrastare la violazione dei diritti umani, della sicurezza, della libertà, della dignità e dell'integrità fisica e psichica che costituisca una minaccia per la salute delle donne dei bambini e delle bambine, anche nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di violenza di genere e violenza domestica (Convenzione di Istanbul).**

2. Di sostenere le donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale, mettendo in atto azioni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

3. Di adottare la "metodologia d'accoglienza fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere, sulla base della quale ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment ;

4. Di operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti gli ambiti d'impatto della violenza nella vita della donna e dei bambini e di tener conto delle direttive, raccomandazioni degli organismi nazionali e internazionali e dei protocolli di intervento con vittime di traumi interpersonali.

5. Di operare solo con operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce e per le quali sia garantita la formazione continua.

6. Di svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali e di contribuire alla diffusione della cultura di genere.

A tale scopo intende realizzare:

a) progetti nei settori dell'informazione, sensibilizzazione, sviluppo, scambio, formazione al fine di favorire l'eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani;

b) progetti di ricerca, studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne e sui minori

c) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione e di sensibilizzazione in merito al problema della violenza di genere, al bullismo, al cyberbullismo e all'educazione emotiva anche in collaborazione con enti, isti-

tuzioni, associazioni e privati;

d) progetti atti a favorire la **conciliazione della vita familiare e professionale**

e) servizi di ascolto e di sostegno alle donne e minori in difficoltà e **alle vittime di violenza,**

f) consulenza e tutela legale per le donne vittime di violenza;

g) informazione, orientamento ed affiancamento nella fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

h) gestire le case rifugio e di accoglienza, luoghi protetti dove le vittime di violenza, sole o con i figli minori, vengono accolte e protette;

i) gestire case di seconda accoglienza e di autonomia e case madre bambini/e

j) gestire case di accoglienza per bambine minorenni non accompagnate;

k) Organizzare, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati, iniziative e **moduli formativi** congiunti, su tematiche di genere e sui temi della violenza rivolti agli operatori che a vario titolo operano in questo ambito (operatori socio - sanitari, degli enti locali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza), oltre a interventi di formazione rivolti al personale volontario.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 4

Centro antiviolenza

L'associazione **si definisce anche come Centro Antiviolenza in osservanza di tutte le regole e leggi che ne regolano il funzionamento e ha** facoltà di promuovere la costituzione **di parte civile** nei processi di ogni ordine e grado ove donne e bambini risultano vittime di violenza. In particolare, anche in applicazione della definizione della Convenzione di Istanbul - ratificata dall'Italia nel 2013 - ha facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per reati di "violenza nei confronti delle donne e dei minori" intesa come violazione dei diritti umani e quale forma di discriminazione contro le donne ed i minori, comprendente tutti gli atti di violenza fondali sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione ar-

bitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; nei processi penali dove si procede per "violenza domestica" intesa come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; nei processi penali ove si procede per lesione del diritto alla vita della donna cui è stata usata violenza diretta ad ucciderla.

L'associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi di cui all'articolo 4.

TITOLO III PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI - DURATA

Art. 6

Il Patrimonio – mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi volontari dei/delle soci/e
- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singoli, istituzioni nazionali o estere
- contributi derivanti da convenzioni, partecipazioni a bandi o progetti nazionali e internazionali
- proventi derivanti da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore
- nonchè dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore anche di natura commerciale;

l'amministrazione del patrimonio è di competenza dell'Organo di Amministrazione o per esso del/la Presidente dell'associazione.

esercizio finanziario e bilancio

l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il/la Presidente dovrà provvedere alla stesura del bilancio stesso e presentarlo all'organo d'amministrazione per l'approvazione. Entro il 31 maggio il/la Presidente dovrà convocare l'assemblea dei/lle soci/e almeno 10 giorni prima della data fissata per la sua approvazione; in quella occasione il/la Presidente, coadiuvato/a dai/lle componenti dell'organo amministrativo, dovrà esporre una relazione sulle attività e l'impiego delle risorse finanziarie e l'eventuale bilancio sociale.

- È fatto **divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione** nonchè fondi, riserve comunque denominate, a fondatori/tri, associati/e, lavoratori/ici, collaboratori/ici, amministratori/ici ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti gli atti relativi alla disposizione del patrimonio, dei fondi e dei finan-

ziamenti dovranno essere sottoscritti dal/la Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, come previsto dal regolamento interno ed a norma del presente statuto

TITOLO IV

SOCIE/I

Art. 8

Ammissione

All'associazione possono aderire tutte/i coloro che manifestino sensibilità ed interesse verso le problematiche inerenti lo scopo sociale. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, in particolare gli scopi sociali, eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati/e.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati/e. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo d'Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le socie sono elencate nell'apposito Libro socie dove vengono riportate le generalità e la data di ammissione o cessazione.

Il numero degli associati/e è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 9

Diritti e doveri delle socie/i

Ciascun aderente ha diritto e dovere di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. L'adesione all'associazione comporta, il diritto di voto

nell' assemblea, dopo almeno tre mesi dall'iscrizione nel libro socie/i, di essere elette/i o eleggere gli organi associativi e per tutto quanto è di competenza dell'Assemblea

Ogni socia/o può farsi rappresentare in assemblea da altro associate/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 associati.

Le socie/i hanno l'obbligo di **versare la quota associativa** fissata annualmente dall' Organo d'Amministrazione.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente, anticipate, sostenute comunque documentate per lo svolgimento delle attività ordinarie e per quelle straordinarie autorizzate dal/lla Presidente o dall'Organo d'Amministrazione. I rimborsi in autocertificazione saranno liquidati secondo regolamento interno approvato dall'Organo d'Amministrazione e comunque per importi non superiori a quelli previsti dalla legislazione vigente in materia. Con il predetto regolamento l'Organo d'Amministrazione stabilirà i limiti minimi dei rimborsi, le modalità, le attività per cui sarà ammesso il rimborso.

L'organo d'Amministrazione delibera sulla tipologia di spese e le attività per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso. L'associazione, potrà assumere lavoratori/trici e dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati/e ove necessario al perseguimento degli scopi sociali. Il numero dei dipendenti è determinato dalle vigenti leggi in materia.

Le socie/i potranno consultare i libri sociali con richiesta anche verbale al/lla Presidente o ad altra/o componente dell'Organo d' Amministrazione

Art 10

Recesso - esclusione delle socie/i

La qualità di socie/i si perde per decesso, per rinuncia o per esclusione deliberate dall'Organo d'Amministrazione/o dall'Assemblea dei socie/i, quando si siano verificati anche uno solo dei seguenti motivi:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Associazione;
- che violi la riservatezza dei dati e delle situazioni trattate;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali all'associazione;
- che, senza autorizzazione dell'Organo d'Amministrazione o dell'Assemblea, partecipi a nome dell'Associazione a dibattiti, trasmissioni televisive ed in genere a collaborazioni con istituzioni, mass media ecc..
- mancato pagamento quota sociale
- Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, alla socia/o interessata/o, che in caso di esclusione può proporre opposizione nei termini previsti dalla legge.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati/e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Gli organi statutari sono:

1. L'assemblea degli associati/e;
2. Organo di Amministrazione
3. Presidente
4. Organo di controllo

Art. 11 Assemblea dei Soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ovvero la riunione in forma collegiale delle associate/i.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta l'Organo d'Amministrazione lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle attività associative.

Essa esamina e delibera su ogni questione che viene sottoposta dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12 Competenze assemblea socie

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno entro il primo trimestre di ciascun anno.

Essa è convocata con delibera dell'Organo di Amministrazione, affissa nella sede associativa, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione e/o con posta elettronica certificata nella quale sono specificate le questioni all'ordine del giorno.

L'assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/10 degli associati, quali devono indicare l'argomento della riunione.

L'assemblea ha il compito di :

- Nominare e revocare i componenti degli organi associativi
- Approvare il bilancio di esercizio
- Deliberare sulla responsabilità delle -dei componenti degli organi associativi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare l'esclusione delle - degli associati
- Deliberare sulle modifiche statutarie
- Approvare eventuali regolamenti dei valori assembleari
- Deliberare sulle operazioni straordinarie (scioglimento, fusione, trasformazione, scissione) dell'Associazione
- Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza

E' previsto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art . 13

Convocazione

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati/e più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione per le quali si richiede il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti plurimi.

TITOLO VI

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Composizione

L'organo di Amministrazione si compone di:

n. 1 Presidente,

n. 4 Consiglieri.

È consentita la composizione dell'organo con numero inferiore di membri a discrezione dell'assemblea.

I componenti sono eletti dall'assemblea soltanto tra i soci/e con almeno un anno di anzianità, con competenze utili al perseguimento degli scopi sociali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui un componente dell'Organo d'Amministrazione venga meno per dimissioni può essere sostituito dal socio/a che abbia conseguito più voti in assemblea o attraverso nuove elezioni in assemblea.

Art. 15

Poteri

L'Organo di Amministrazione è investito di più ampi poteri rispetto alle iniziative e criteri da adottare al fine del raggiungimento degli scopi sociali e in particolare degli obiettivi a breve e lungo termine stabiliti dalle delibere programmatiche assembleari:

- Elege tra i suoi componenti il/la Presidente definito anche Responsabile Decisionale
- Stabilisce i programmi di attività associativa secondo gli scopi perseguiti dallo statuto;
- Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale ed eventuale bilancio sociale;
- Decide il budget annuale di spesa
- Attua le delibere dell'assemblea
- Delibera l'esclusione e l'ammissione degli/lle associati
- Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli/lle associati
- Approva la stipula tutti gli atti e contratti inerenti attività associative

- Cura tutta la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione
- Redige regolamenti per la gestione e disciplina dell'attività associative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- Convoca l'assemblea
- Nomina al proprio interno il/la responsabile amministrativo/a

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate, tramite posta elettronica o a mano, dal/dalla Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La riunione del Organo di Amministrazione è valida quando ne partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso vengano a mancare nel corso del mandato uno o più consiglieri/e, subentrano gli associati/e che nei risultati di votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I/le consigliere subentrati permangono nell' Organo di Amministrazione fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai/alle consigliere sostituiti.

Ai/alle componenti del Organo di Amministrazione non spetta alcun gettone di presenza, se non un rimborso spese come da regolamento e stabilito dalle vigenti leggi.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei/delle suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere/a più anziano/a, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

TITOLO VII

PRESIDENTE ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Presidente

Il/La Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione tanto nei rapporti interni che nei confronti di terzi, sia negli affari ordinari che in quelli straordinari, ed anche in sede giudiziaria.

Presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle relative delibere in particolare

- Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e agire su di essi e/o rilasciare delega ad una componente dell'Organo d'Amministrazione
- In caso d'urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione con successive ratifiche da parte dell'Organo di Amministrazione
- In caso di impossibilità a svolgere le funzioni può essere delegata/o una componente dell'Organo d'Amministrazione
- proporre all'Organo di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse dell'Associazione e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza dell'Organo medesimo;
- predisporre il budget annuale da sottoporre all'Organo di Amministrazione;

- definire le strutture funzionali dell'Associazione nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dall'Organo di Amministrazione;
- fissare i criteri di assunzione e di gestione del personale nel rispetto del budget annuale;
- proporre all'Organo di Amministrazione l'assunzione di dirigenti;
- assumere, nominare e licenziare il personale in coerenza con le previsioni contenute nei budgets annuali;
- essere responsabile dell'organizzazione dei servizi e uffici di competenza nonché del personale dipendente;
- conferire e revocare deleghe e incarichi nell'ambito dei suddetti poteri, per singole azioni, atti ai soci/e, a dipendenti e/o a terzi;
- per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti

Gli/le amministratori/trici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO Art 17

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche di tipo **monocratico** è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I/le componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle/agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

**TITOLO IX
LIBRI SOCIALI**

Art. 18

Libri sociali

A tutela dei diritti degli/delle associate, devono essere tenuti i seguenti libri:

- Libro soci/e e libro volontari/e
- Libro deliberazione delle assemblee, con relativi verbali
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo

I soci/e possono richiedere di prendere visione dei libri sociali in qualsiasi momento previa richiesta scritta da far pervenire al/alla Presidente con almeno otto giorni d'anticipo.

**TITOLO X
ESTINZIONE -SCIOGLIMENTO**

Art. 19

Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati/e.

ART. 21

Rinvio a regolamenti e deliberazioni

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Daniela Elena Caselli - Domenico Costantino